

COMUNE DI GIULIANOVA
PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
SOMMARIO

Introduzione e campo di applicazione..... pag. 2

PARTE PRIMA

1 - Premessa..... pag. 4

2 - Identificazione dei mezzi pubblicitari..... pag. 5

3 - Classificazione della viabilità..... pag. 7

4 - Delimitazione del centro abitato..... pag. 8

5 - Bacheche..... pag. 9

6 - Insegne di esercizio..... pag. 10

7 - Deroghe alle distanze previste dal Nuovo Codice della Strada..... pag. 12

8 - Limitazioni e divieti..... pag. 17

9 - Criteri Generali per le nuove installazioni..... pag. 19

10 - Norme generali di installazione..... pag. 20

11 - Autorizzazioni..... pag. 20

12 - Regolarizzazione impianti esistenti..... pag. 25

13 - Sanzioni..... pag. 26

14 - Norme transitorie..... pag. 26

15 – Abrogazioni..... pag. 26

PARTE SECONDA

1 – Relazione descrittiva del piano di riordino del parco impianti adibito al servizio
pubbliche affissioni..... pag. 27

INTRODUZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE

La pubblicità esterna nell'ambito del Comune di GIULIANOVA potrà essere eseguita in conformità al presente Piano Generale degli Impianti - successivamente denominato PGIP - (da adottarsi in virtù di quanto stabilito dagli artt. 3, 18 e 36 comma 8° del D.Lgs. 15.11.93, n. 507 e sulla scorta del Regolamento Comunale per l'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni adottato) che, individuato, peraltro, quale strumento integrativo del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, intende fornire norme di attuazione per l'effettuazione e messa in opera della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni così come classificata dal citato D.Lgs. 15.11.93, n. 507,

Il Piano é intergrato dalle norme che ne prevedono l'attuazione nel tempo, l'adeguamento degli impianti esistenti, i termini e le modalità per la rimozione degli impianti in contrasto con il piano stesso nonché da disposizioni di legge.

Il piano inoltre potrà essere soggetto a variazioni e/o integrazioni con scadenza annuale ad opera della Giunta Comunale.

Le eventuali modifiche e/o integrazioni dovranno essere apportate entro il 31 Ottobre di ogni anno e si intenderanno decorrenti dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui vengono approvate.

Il Piano sostanzialmente si articola in due parti:

- nella prima si identificano i mezzi pubblicitari così come definiti dal D.Lgs. 285/92 - Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione di cui all'art. 47 DPR 16.12.92, n. 495 con le modifiche introdotte dal DPR 16.09.96 n. 610.

Ampia documentazione fotografica, corredata di stralci planimetrici, evidenzia lo stato in essere delle esposizioni pubblicitarie per le quali saranno suggerirti gli ambiti del territorio comunale entro i quali possono essere posizionati o mantenuti i mezzi di pubblicità esterna (a tal proposito sarà allegata planimetria riepilogativa con individuazione dei siti) e se ne disciplina l'installazione e/o adeguamento al PGIP sull'intero territorio comunale;

- la seconda invece tratta esclusivamente le pubbliche affissioni, evidenziando lo stato in essere (al momento delle rilevazioni effettuate) con adeguata documentazione fotografica e stralci planimetrici, proponendo altresì i quantitativi di impianti occorrenti, eventuali nuove tipologie - con relative caratteristiche tecniche - e la loro ubicazione sul territorio comunale.

Per quanto attiene la ripartizione degli spazi adibiti alle comunicazioni di carattere, commerciale, istituzionale ed epigrafi, opportunamente, si rinvia la valutazione del caso, in maniera congiunta fra Ente e Concessionario del Servizio, significando che particolare

attenzione dovrà essere prestata alle disposizioni di cui alla Legge n. 311 del 30.12.2004 (Legge Finanziaria per il 2005) per quanto concerne l'obbligo da parte dei Comuni di riservare, in regime di esenzione dal diritto, il 10% degli spazi adibiti all'affissione di manifesti ai soggetti per i quali è prevista la riduzione del diritto sulle pubbliche affissioni.

Ciò nonostante, si ritiene di fornire un'indicazione di massima inerente alle percentuali da assegnare ai vari circuiti in base alla proposta di riordino dell'intero parco impianti per il servizio delle pubbliche affissioni.

PARTE PRIMA

1 – PREMESSA

Il Comune di Giulianova si estende su un'ampia area ed ha sviluppato, per quanto attiene la pubblicità, un interesse commerciale sulla quasi totalità del centro abitato che, salvo diverse esigenze, resta quello individuato dai competenti Uffici Comunali in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 4 D.Lgs. 30.04.1992.

Tuttavia la maggiore concentrazione si riscontra sulle traverse interne di cui alla SS 16 (Via Galilei e Via Turati) e sul tratto della SS 80 che attraversa il territorio comunale.

Dallo studio effettuato é emerso che le esposizioni pubblicitarie sono realizzate con principale interesse finalizzato alla sola efficacia che le stesse possono avere in ambito commerciale, senza, quindi, particolare attenzione all'impatto che, sia i manufatti, sia la pubblicità, possono avere nell'ambito delle aree urbane ad essi circostanti.

Si è altresì riscontrato una disordinata esposizione di alcuni mezzi pubblicitari quali i cosiddetti ripetitivi e gli impianti di grande formato (posters) che, seppur collocati in ambito di centro abitato - laddove possono intervenire deroghe che si rende necessario individuare - non sempre risultano collocati in rispondenza alle norme di carattere generale dettate dal N.C.d.S. (eventuali dettagli saranno riportati sulle schede che compongono la documentazione fotografica inerente allo stato in essere dei vari mezzi pubblicitari presenti nell'intero territorio comunale).

Altro aspetto rilevante é dato dalla collocazione di mezzi pubblicitari di grande formato 600/300 - permanenti e/o temporanei - posti su aree private ma comunque visibili da luoghi pubblici.

Anche in questo caso si rende necessario adottare un'adeguata normativa al fine di regolamentare tali esposizioni che potrebbero svilupparsi sregolatamente in maniera tale da produrre effetti penalizzanti sia in relazione all'aumento dell'inquinamento visivo, paesaggistico e ambientale, sia per quanto concerne lo sviluppo del servizio pubbliche affissioni e pubblicità e delle relative entrate tributarie in quanto non è esclusa la possibilità dell'esistenza, e/o future collocazioni, di esposizioni abusive .

Altrettanta attenzione si ritiene debba essere prestata al parco impianti da destinare al locale servizio delle pubbliche affissioni che, occorre ammodernare con idonee e nuove strutture, significando che individuate e soddisfatte le esigenze del pubblico servizio, potranno essere

consentite concessioni, mediante procedura ad evidenza pubblica che preveda, fra l'altro, un congruo canone concessorio da porre a base d'asta, per l'affidamento di lotti inerenti alla possibilità di installazione e/o utilizzo di impianti per la realizzazione di affissioni dirette.

Le esposizioni pubblicitarie, inoltre, andrebbero maggiormente curate in particolare nella scelta dei materiali, colori e delle strutture portanti in modo tale che siano omogenee per tipologia e, soprattutto, più decorose, tenuto conto che in molti casi detti elementi diventano strumento di arredo urbano e di arricchimento del contesto urbanistico della Città.

L'attenta analisi degli interventi, programmati a medio termine, consentirà la possibilità di soddisfare sia l'esigenza dei privati e degli operatori del settore pubblicitario - senza peraltro inficiare l'efficacia dei messaggi pubblicitari - sia di gestire l'argomento della pubblicità, che rappresenta inoltre una fonte di entrate tributarie per l'Amministrazione Comunale, sotto l'aspetto normativo, urbanistico ed ambientale.

2 - IDENTIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Secondo l'art. 47 del Regolamento di attuazione al Nuovo Codice della Strada DPR 16.12.92, n. 495 e le modifiche introdotte dal DPR 16.09.96, n. 610, la definizione dei mezzi pubblicitari è quella di seguito riportata:

Insegna di esercizio

Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenza accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

Preinsegna

Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata con la freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività, installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km.. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Cartello

Si definisce cartello un manufatto bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Striscione, locandina

Si definisce striscione, locandina l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere anche in materiale rigido.

Segno orizzontale reclamistico

Si definisce segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Impianto pubblicitario di servizio

Si definisce impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermata autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere anche luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianti di pubblicità o propaganda

Si definisce impianto di pubblicità o propaganda qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti, sia di attività, e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come cartello, striscione, locandina, segno orizzontale reclamistico, o impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

I mezzi pubblicitari sopra definiti, in funzione della durata del periodo di esposizione si suddividono in due categorie:

Mezzi di pubblicità temporanea

Sono quegli impianti finalizzati all'esposizione di forme pubblicitarie inerenti ad eventi speciali di durata limitata quali manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, vendite promozionali ecc.. L'esposizione di questi mezzi pubblicitari è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o evento.

In questa categoria sono inclusi gli impianti "RIPETITIVI".

Mezzi di pubblicità permanente

Sono quei mezzi pubblicitari saldamente ancorati al suolo o ad altre strutture in elevazione. Le autorizzazioni per i mezzi pubblicitari permanenti, sono sempre rilasciate in forma precaria e revocabili in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse o incolumità pubblica.

Ulteriormente i mezzi pubblicitari, in funzione della loro destinazione d'uso, possono essere:

- istituzionali/sociali

Sono quei mezzi preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi o iniziative di pubblico interesse, privi di rilevanza economica;

- commerciali

Sono tutti quei mezzi adibiti per l'esposizione di messaggi pubblicitari finalizzati alla promozione di un'attività economica, di un prodotto o servizio nell'esercizio di un'attività economica che persegui fini di lucro.

3 - CLASSIFICAZIONE DELLA VIABILITA'

Secondo il disposto dell'art. 2, comma 2, del Nuovo Codice della Strada, le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

A. AUTOSTRADA

Strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine: Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. (Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 10.10.1993, n. 360, in vigore dal 1° Settembre 1993).

B. STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI

Strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con

apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. (Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 10.10.93, n. 360, in vigore dal 1° Settembre 1993).

C. STRADE EXSTRAURBANE SECONDARIE

Strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchina.

D. STRADE URBANE DI SCORRIMENTO

Strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata entrambe con immissioni ed uscite concentrate. (Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 10.10.93, n.360, in vigore dal 1° Settembre 1993).

E. STRADE URBANE DI QUARTIERE

Strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

F. STRADE LOCALI

Strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata, ai fini del comma 1 art. 2 del Nuovo Codice della Strada, non facente parte degli altri tipi di strade.

F-bis - ITINERARIO CICLOPEDONALE

Strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada.

4 - DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO

Il centro abitato del Comune di Giulianova comprende la maggior parte dell'edificato; la sua delimitazione è individuata e rimane quella adottata dai competenti Uffici Comunali in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4 D.Lgs. 30.04.1992.

Ai fini del presente piano, le strade di tipo C e D, nel tratto di attraversamento del centro abitato, sono considerate come strade urbane di tipo E.

5 – BACHECHE

Per bacheche si intendono vetrinette con frontale apribile installabili sul territorio comunale da Associazioni no-profit, Società Sportive, Partiti Politici, Aziende e privati.

L'installazione di bacheche da parte di Associazioni no-profit, Società Sportive e Partiti Politici non è soggetta al pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico né dell'imposta sulla pubblicità.

L'installazione di bacheche da parte di Aziende e privati è disciplinata dalle norme previste nel presente Piano per gli impianti pubblicitari ed è, quindi, soggetta al pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico e dell'imposta di pubblicità.

E' vietata l'esposizione di materiale con finalità commerciali da parte delle Associazioni no-profit, delle Società Sportive e dei Partiti Politici.

Qualora sia svolta attività pubblicitaria a fini commerciali all'interno delle bacheche da parte dei soggetti di cui al comma precedente, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia di pubblicità e pubbliche affissioni e di ogni altra norma vigente in materia.

La collocazione della bacheca è soggetta al preventivo rilascio di un'autorizzazione con le modalità stabilite per gli impianti pubblicitari; il rilascio dell'autorizzazione sarà condizionato alla presentazione di specifica domanda, corredata della documentazione prevista per l'installazione di mezzi pubblicitari. L'acquisto, l'installazione e la manutenzione della bacheca dovrà avvenire a cura e spese del soggetto richiedente l'autorizzazione.

Le bacheche dovranno avere le seguenti dimensioni: cm 70 di larghezza e cm 100 di altezza; dovranno essere pensili e collocate in aderenza al muro, senza sporgere su suolo pubblico per più di cm 10 e, comunque, in modo che sia sempre garantito lo spazio necessario al transito dei disabili su sedia a ruote.

Dovranno avere sagoma regolare; la struttura portante dovrà essere in alluminio estruso verniciato con polveri epossidiche di colore grigio scuro antichizzato, micaceo o RAL 7016.

Durante il periodo elettorale l'affissione nelle bacheche comunali è soggetta all'osservanza delle norme previste in materia di propaganda elettorale.

E' vietata l'installazione in posizione ortogonale al senso di marcia.

E' vietata la installazione di Bacheche lungo le seguenti strade e piazze: Corso Garibaldi, Piazza Buozi, Piazza Dante.

Ciascuna Associazione, Società Sportiva, Partito Politico, Azienda o privato, potrà chiedere l'installazione di massimo tre bacheche, di cui una al Paese, una al Lido ed una in periferia.

Gli esercizi di ristorazione hanno l'obbligo di esporre la lista delle vivande e dei relativi prezzi, in posizione ben visibile. Le stesse potranno essere inserite in idonee strutture, anche illuminate,

che dovranno trovare spazio preferibilmente all'interno dello sporto dello stipite o dell'eventuale galleria di ingresso all'esercizio.

Nei casi in cui non sia possibile una diversa collocazione, potrà essere autorizzata l'installazione di una vetrinetta porta menù esterna sulla facciata, a lato di ciascun ingresso qualora siano prospicienti su strade diverse, ed aventi dimensioni massime di cm 50 di base e 70 di altezza. La collocazione di vetrinette porta menù all'esterno della facciata del fabbricato è soggetta al rilascio di apposita autorizzazione con le stesse modalità previste per le insegne di esercizio. Le stesse, sempre se esposte sul muro esterno del fabbricato, sono soggette alla tassa per l'occupazione di suolo pubblico ed alla tassa di pubblicità. Le tasse sono dovute anche in assenza di esposizione del menù.

L'Amministrazione si riserva il diritto di disporre la rimozione di una o più bacheche in qualunque momento e dandone preavviso, per motivate ragioni di interesse pubblico.

Le bacheche presenti sul territorio comunale dovranno essere adeguate al presente regolamento con le medesime modalità previste per gli impianti pubblicitari.

6 – INSEGNE DI ESERCIZIO

Per insegne, targhe e pannelli d'esercizio si intendono le scritte, tabelle e simili a carattere permanente, esposti esclusivamente nella sede e nelle pertinenze di un esercizio, di una industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati; le caratteristiche di tali mezzi pubblicitari devono essere tali da adempiere alla loro funzione, esclusiva o principale, che è l'identificazione immediata dell'attività.

Le insegne di esercizio sono pertanto considerate tali solamente se installate in corrispondenza della sede dell'attività o nelle pertinenze accessorie della stessa.

Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree private limitrofe alla sede dell'attività e poste a servizio, anche non esclusivo, di essa. In caso di utilizzo di pertinenze da parte di più attività, è necessario servirsi di un mezzo unitario.

Non è quindi consentito il loro posizionamento in luoghi distanti dalla sede dell'esercizio o su aree pubbliche, se non considerando il manufatto come impianto di pubblicità esterna.

Sono considerate insegne di esercizio anche immagini, messaggi o loghi che pubblicizzano prodotti trattati dall'esercizio commerciale o ricettivo.

Non sono da considerarsi insegne di esercizio tutte le strutture utilizzate per segnalare e facilitare l'individuazione di servizi di pubblica utilità quali, a scopo esemplificativo e non limitativo, luoghi di pronto soccorso medico, ospedali, vigilanza, polizia, carabinieri, vigili del fuoco, tabaccherie, ecc... La loro installazione è quindi effettuata in deroga alle norme contenute nel presente Piano.

La collocazione di insegne su pali, ovvero comunque a bandiera, non è ammessa sul suolo pubblico né con proiezione su di esso: sono ammesse soltanto, dopo attenta considerazione dei luoghi circostanti, le installazioni eseguite su aree private interne comportanti un attenuato impatto ambientale, ovvero su aree adibite a stazioni di servizio di rifornimento carburante, sempreché l'oggetto delle insegne non abbia proiezione al di fuori dei confini di proprietà né tanto meno sulla sede stradale.

Le insegne di esercizio non parallele al senso di marcia e non aderenti ad un fabbricato devono distare non meno di cm. 100 dal limite della carreggiata, a meno che la loro altezza minima dal suolo non superi i 4,5 metri. Se le insegne sono installate su palo è preferibile che la parte "a bandiera" sia rivolta in senso opposto alla carreggiata. E' ammesso il posizionamento delle insegne in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi (art. 51 comma 3° Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

Le insegne di esercizio non parallele al senso di marcia e non aderenti ad un fabbricato non possono essere collocate a meno di mt. 5 da altre insegne, dagli impianti pubblicitari, dai segnali di indicazione, da quelli di pericolo e di prescrizione, dagli impianti semaforici e dalle intersezioni. Le insegne devono essere collocate nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 23, comma 1, del C.d.S. e, comunque, in modo da non ostacolare in alcun modo la visibilità dei segnali stradali.

Di norma l'insegna deve essere installata in aderenza al muro del fabbricato e parallelamente al senso di marcia, nell'arredo vetrina o nel sopralluce dell'esercizio al quale si riferisce, ed in particolare nello spazio compreso fra architrave e stipiti esterni del vano dell'esercizio. Qualora, per installazioni del tipo di cui al comma precedente, il muro del fabbricato risultasse a confine con il suolo pubblico, l'insegna potrà avere una sporgenza massima dal muro di cm. 20, anche con eventuale proiezione su suolo pubblico. Nel caso che non fosse possibile, per documentate ragioni, la collocazione nello spazio compreso fra architrave e stipiti esterni, l'insegna può essere posta a parete di fianco o al di sopra dell'esercizio, ma dovrà comunque rigorosamente rispettare le partizioni architettoniche dell'edificio.

In tutto il territorio comunale non è consentita la collocazione di insegne luminose "a bandiera" poste su pareti degli edifici in corrispondenza di portici e sotto i portici.

L'utilizzo di luce intermittente è ammesso soltanto per i mezzi identificativi delle farmacie, recanti il simbolo a croce verde; la collocazione dei mezzi suddetti dovrà essere tale da escludere ogni possibile disturbo alla circolazione veicolare con particolare riguardo alle intersezioni stradali.

E' vietata in ogni caso la collocazione di insegne con caratteristiche grafiche e/o in punti tali da poter ingenerare confusione con la segnaletica stradale o comunque da intralciare la circolazione.

E' comunque sancito che per tutte le insegne richieste, anche se non espressamente vietate a norma di regolamento, devono essere riconosciuti, da parte dell'Amministrazione Comunale, quei requisiti oggettivi (tipologia, dimensioni, colori, materiali impiegati, composizione delle scritte e dei disegni, posizionamento, ecc.), tali da consentirne, ai fini di una valida salvaguardia del decoro e di rispetto dell'ornato urbano, un loro confacente ed armonico inserimento nel contesto ambientale ed architettonico della città.

Le insegne di esercizio presenti sul territorio comunale dovranno essere adeguate al presente regolamento con le medesime modalità previste per gli impianti pubblicitari.

7 - DEROGHE ALLE DISTANZE PREVISTE DAL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Sulla scorta delle prescrizioni di cui all'art. 23, comma 6, del Nuovo Codice della Strada, i Comuni hanno la facoltà di concedere deroghe, all'interno dei centri abitati e limitatamente alle strade di tipo E ed F, alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, comunque nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada prescrive con l'art. 51 comma 4, che le distanze dal limite della carreggiata, all'interno dei centri abitati, possa essere fissata da apposito Regolamento comunale, sempre che siano rispettate le disposizioni di cui all'art. 23 comma 1 del Nuovo Codice della Strada.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia; nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di mezzi pubblicitari esistano, a distanza inferiore a 3 mt. dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi di altezza non inferiore a mt. 3, è ammesso il posizionamento dei mezzi pubblicitari

in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi (art. 51 comma 3° Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

Ciò posto, di seguito si riportano le distanze minime, nell'ambito del centro abitato, dal limite della carreggiata stradale per i mezzi pubblicitari indicati al precedente punto.

- **Preinsegne e frecce di avviamento alle attività**

per gli impianti posti, nell'ambito del centro abitato, perpendicolarmente all'asse stradale, la distanza minima dal limite della carreggiata, non deve essere inferiore a cm. 30 inoltre, sia le strutture portanti, sia le strutture contenenti i messaggi pubblicitari o le indicazioni di pubblica utilità non possono aggettare sulla carreggiata.

Al di fuori del centro abitato valgono le prescrizioni dettate dal N. C.d. S. e Regolamento di attuazione.

Le dimensioni previste sono quelle dettate dal N.C.d.S. fermo restando la loro collocazione secondo le ipotesi previste anche nelle ambientazioni di cui agli allegati.

Devono essere saldamente collocate sulle proposte strutture che, nell'ambito del centro abitato, possono contenere fino ad un massimo di n. 10 indicazioni.

In considerazione poi che i predetti mezzi devono assolvere anche alla funzione di avviamento veicolare, nell'ambito del centro abitato, viene consentita la collocazione in prossimità delle intersezioni purché il posizionamento non interferisca con eventuali impianti semaforici e segnaletica stradale.

Inoltre, sempre nell'ambito del centro abitato, è consentito, per analogia, l'abbinamento delle indicazioni di avviamento alle attività con il nome via in considerazione delle prescrizioni contenute nell'art. 134 del Regolamento di attuazione del N.C.d.S..

- **Transenne salva pedoni con annesso spazio pubblicitario**

l'installazione è consentita nell'ambito dell'intero centro abitato; in considerazione che detti impianti sono fra quelli individuati per pubblica utilità, è consentita, nell'ambito del centro abitato, l'installazione in prossimità e a ridosso delle intersezioni stradali, oltre che lungo le vie ad una distanza dal ciglio stradale o marciapiede non inferiore a cm. 10. Al fine di evitare che l'installazione avvenga ai soli fini pubblicitari, per ogni sito individuato è prevista, a protezione dei pedoni, l'installazione minima di n. 3 impianti; laddove fossero posti in misura

superiore, il quantitativo risultante deve essere dispari in modo che ogni n. 2 transenne una risulti priva di pubblicità.

Le dimensioni ammesse sono quelle di cui alla scheda illustrativa /tecnica allegata.

Non è consentita l'installazione di transenne salva pedoni in corrispondenza o in prossimità delle rotatorie.

- **Cartelli pubblicitari stradali**

Nell'ambito del centro abitato sono ammessi cartelli delle dimensioni massime di mq. 3,00 per faccia, posti ad un'altezza minima da terra di mt. 2,20 e cm 150 dal ciglio stradale ; mentre nell'ambito delle vie del centro Città le dimensioni massime consentite sono ridotte a mq. 1,50 per faccia con posizionamento minimo a cm. 100 dal ciglio stradale e cm. 220 da terra.

La distanza minima da altri mezzi pubblicitari e/o segnali stradali, nell'ambito del centro abitato, è stabilita in mt. 15; dalle intersezioni o impianti semaforici è di mt. 20; in prossimità di dossi, cunette, curve e gallerie è di mt. 20; da monumenti, edifici storici e opere d'arte è di mt. 50.

- **Mezzi pubblicitari luminosi**

I "mezzi pubblicitari" possono essere luminosi o illuminati sia per luce diretta (con sorgente luminosa interna: cassonetti luminosi, neon, ecc.), sia per luce indiretta (con sorgente luminosa esterna, che può essere frontale o riflessa dal supporto retrostante).

Le sorgenti luminose non possono avere luce intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato.

Non devono determinare pericolo di abbagliamento e comunque devono rispettare le norme vigenti in materia di inquinamento luminoso. Va adottata particolare cautela nell'uso delle sorgenti luminose verdi e rosse, al fine di non ingenerare confusione con la segnaletica stradale luminosa.

Nel caso di intersezioni semaforizzate, la distanza minima prescritta dalle stesse, per sorgenti luminose rosse e verdi, poste a meno di 15 mt. dal bordo della carreggiata, è di 300 metri all'esterno del centro abitato (art 50 D.P.R. 16.12.1992, n. 495), mentre è ridotta a 100 metri all'interno del centro abitato.

- **Cartelli a messaggio variabile e a led luminosi**

Sono ammessi nell'ambito dell'intero territorio comunale in posizioni parallele e perpendicolari all'asse stradale fermo restando le medesime indicazioni inerenti alla collocazione da terra, dal ciglio della strada e da altri mezzi pubblicitari e/o segnali stradali di cui alle prescrizioni del precedente punto - cartelli pubblicitari stradali; è altresì consentita la collocazione su edifici e temporaneamente su cantieri.

Le dimensioni massime ammesse per i cartelli a messaggio variabile e per i cartelli a led luminosi sono di mq. 6,00 per faccia.

Sono comunque autorizzabili, in deroga alle limitazioni e prescrizioni di cui sopra, cartelli a messaggio variabile luminosi (led) e non luminosi di proprietà di Enti Pubblici o Soggetti che producono servizi per la collettività, purché facenti parte di un progetto complessivo approvato dagli Uffici comunali preposti all'esame del progetto ed al rilascio dell'autorizzazione, i quali valuteranno il progetto secondo le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli edifici circostanti, nonché dell'interesse pubblico.

All'interno del centro abitato il periodo di variabilità dei messaggi pubblicitari non può essere inferiore a due minuti. All'esterno del centro abitato, il periodo di variabilità non può essere inferiore a cinque minuti.

Anche per i cartelli a messaggio variabile, luminosi e non, valgono le limitazioni e i divieti previsti per i mezzi pubblicitari luminosi di cui al punto precedente e le distanze minime da altri cartelli stradali, intersezioni, impianti semaforici, dossi, cunette, curve, gallerie, monumenti, edifici storici ed opere d'arte, previste per i cartelli stradali pubblicitari in genere.

- **Cartelli di grande formato 600/300**

Per impianti speciali quali "POSTERS" di dimensioni cm. 600x300, ad eccezione di quelli previsti per il locale servizio delle pubbliche affissioni e/o affissioni dirette, assentite secondo la prevista procedura, è vietata l'installazione su suolo pubblico mentre è consentita l'installazione su aree private e su cantieri fermo restando l'ottenimento della concessione edilizia subordinata alla possibilità di accesso nell'area privata da parte degli organi di controllo per l'eventuale controllo e/o oscuramento della pubblicità abusiva.

A tal proposito l'interessato, a corredo della richiesta di autorizzazione, è tenuto a presentare dichiarazione rilasciata dal proprietario dell'area dove viene installato l'impianto - da intendersi a tutti gli effetti responsabile in solido in caso di installazioni ed esposizioni abusive -, relativa alla concessione di libero accesso, per prevenzione, controllo e intervento, agli organi competenti (Polizia Municipale, addetti del servizio riscossione imposta sulla pubblicità debitamente identificati, etc.).

- **Striscione**

L'altezza massima consentita dello striscione è di mt. 1,50; le distanze dal suolo dovranno essere di mt. 4,50 (altezza minima per il margine inferiore) e di mt. 9 (altezza massima del margine superiore).

Le strutture portanti dovranno essere collocate alla distanza minima di mt. 1 dal margine della carreggiata e non dovranno interferire con segnali stradali ed altri mezzi pubblicitari.

Dalle intersezioni é possibile posizionarlo ad una distanza minima di mt. 25. E' vietata l'installazione in prossimità o adiacenza di monumenti, edifici storici e opere d'arte ad eccezione per particolari eventi o manifestazioni occasionali che dovessero essere proposte.

- **Gonfalone - bandiera**

La dimensione massima consentita è di mq. 3, può essere autorizzata l'installazione in occasione di manifestazioni o particolari eventi e la collocazione é prevista ad un'altezza minima di mt. 3,50 dal suolo su apposite strutture collocate alla distanza minima di mt. 1,50 dal margine della carreggiata o in alternativa adeguatamente fissati mediante apposite strutture ai pali luce.

- **Segno orizzontale reclamistico**

Non é consentita l'installazione di segno orizzontale reclamistico se non in occasione di particolari eventi sportivi quali corse ciclistiche.

- **Impianti di pubblicità o propaganda**

Per questi mezzi pubblicitari che possono essere cartelli a messaggio mobile, tabelle murali, mini posters, valgono le stesse prescrizioni individuate per mezzo pubblicitario "cartello".

Per impianti pubblicitari posti fuori dal centro abitato valgono le disposizioni di cui all'art. 23 del Nuovo Codice della Strada.

In particolare, per i cosiddetti impianti ripetitivi è consentita l'installazione lungo:

1. Via G. Galilei;
2. Via Turati;
3. Via Cupa;
4. S.S. 80.

Detti impianti devono essere collocati in gruppi da:

- minimo 3 massimo 5 impianti, collocati ad una distanza non inferiore a mt. 2 l'uno dall'altro;
- ogni gruppo deve essere collocato, rispetto al successivo o al precedente gruppo, ad una distanza non inferiore a mt. 25 e, comunque, ad almeno mt. 15 dai segnali stradali.

L'esposizione pubblicitaria sugli impianti di che trattasi è consentita per un periodo temporaneo non superiore a 15 giorni.

Ultimato il periodo di esposizione, gli impianti dovranno essere rimossi entro 24 ore e l'interessato, nella medesima posizione – se disponibile – potrà procedere a collocare nuovi impianti temporanei, previa autorizzazione, non prima di 4 giorni.

Al fine di agevolare, sia le richieste di autorizzazione, sia il controllo delle esposizioni, con delibera della Giunta Comunale si procederà all'individuazione preventiva dei siti, elaborando una mappa degli stessi, progressivamente numerati.

8 - LIMITAZIONI E DIVIETI

E' consentito l'abbinamento del messaggio pubblicitario con elementi di arredo urbano quali orologi, panchine, giochi per bambini e simili o a servizi/elementi di pubblica utilità, purché nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente e degli edifici circostanti, previa presentazione di un progetto dettagliato dell'impianto tale da consentire la valutazione dell'impatto nella zona di intervento.

Lungo le strade, nei luoghi sottoposti a vincolo panoramico, a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, a vincolo storico, artistico o archeologico, o in prossimità di edifici e luoghi di interesse storico artistico o archeologico, è vietato installare impianti pubblicitari in mancanza del prescritto Nulla Osta da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.

E' vietata l'installazione di cartelli pubblicitari, comprese le transenne parapetonali, in corrispondenza o in prossimità delle rotatorie.

E' vietato il mantenimento di impianti pubblicitari senza messaggio pubblicitario. Gli impianti irregolari dovranno essere sanati o rimossi con le modalità di seguito spiegate. Non potranno essere rilasciate autorizzazioni alla collocazione di impianti (ad esempio pali di sostegno) senza messaggio pubblicitario.

Lungo le strade del centro storico e sul lungomare è vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario che comporti la posa in opera di impianti fissi, ad eccezione:

- delle preinsegne;
- degli impianti per il servizio delle pubbliche affissioni;
- dei cartelli che siano destinati a pubblicizzare attività di natura istituzionale o culturale di Enti Pubblici o Associazioni senza scopo di lucro;

- degli impianti pubblicitari di servizio;
- delle bacheche;
- delle insegne di esercizio.

Nel centro storico e sul lungomare, sono consentite forme pubblicitarie temporanee di durata non superiore a 15 giorni, in occasione di manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, filantropiche, religiose, culturali, sportive e ricreative, da chiunque organizzate, anche con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici territoriali, nonché in occasioni di spettacoli viaggianti, ed in occasioni di manifestazioni commerciali la cui necessità sia collegata ad un evento ad esse riferite, salvaguardando comunque le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli edifici circostanti.

Sono comunque autorizzabili altre forme pubblicitarie promosse da Enti Pubblici o da Soggetti che producono servizi per la collettività, purché facenti parte di un progetto complessivo approvato dagli Uffici comunali preposti all'esame del progetto ed al rilascio dell'autorizzazione, i quali valuteranno il progetto secondo le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli edifici circostanti, nonché dell'interesse pubblico.

In occasione di manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, filantropiche, religiose, culturali, sportive e ricreative, da chiunque organizzate, anche con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici territoriali, nonché in occasioni di spettacoli viaggianti, ed in occasioni di manifestazioni commerciali la cui necessità sia collegata ad un evento ad esse riferite, sono autorizzabili altre forme pubblicitarie da concordare con il Comune di Giulianova, il quale valuterà il progetto secondo le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli edifici circostanti.

Tali forme pubblicitarie sono autorizzabili unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattro ore successive.

Su tutto il territorio comunale è consentita la distribuzione di volantini pubblicitari, manifestini o di altro materiale pubblicitario mediante consegna a mano, previa autorizzazione del Comune. E' altresì consentita la distribuzione del materiale di cui sopra mediante l'introduzione nelle cassette postali, se permesso dai proprietari o conduttori degli edifici, e sempre previa autorizzazione del Comune. E' vietata la collocazione di volantini su veicoli nonché il lancio da veicoli e aeromobili. E' comunque vietato gettare a terra qualunque tipo di volantino o altro materiale pubblicitario o propagandistico.

E' vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta prolungata dei veicoli di cui all'art. 54, lettera g) del D.Lgs. 285/92 e dell'art. 203, comma 2, lettera q), del D.P.R. n. 495/92.

Si ha sosta prolungata quando il veicolo viene lasciato in sosta nello stesso punto, su area pubblica o privata - quando visibile da una strada - per un periodo superiore a 48 ore. In tal caso il manufatto viene considerato un impianto pubblicitario fisso, soggetto quindi a specifica autorizzazione.

Il veicolo pubblicitario non può essere lasciato in sosta, anche per brevi periodi, con modalità tali da:

- ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia;
- arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;
- ostacolare o ridurre, anche parzialmente, la visibilità di impianti pubblicitari fissi, insegne di esercizio, impianti affissionistici, ecc.

9 - CRITERI GENERALI PER LE NUOVE INSTALLAZIONI

I criteri a cui dovrebbe ispirarsi il rilascio delle autorizzazioni per nuove installazioni pubblicitarie sono legati ai seguenti temi:

- **della sicurezza**

è importante che i mezzi pubblicitari non costituiscano in alcun modo pericolo o disturbo per la sicurezza stradale e quindi alla circolazione sia veicolare, sia pedonale. Particolare attenzione va pertanto posta ai criteri di progettazione dei manufatti per gli aspetti antinfortunistici, così pure per la scelta delle ubicazioni dei mezzi pubblicitari;

- **del decoro**

è altrettanto fondamentale che i mezzi pubblicitari non si pongano come elementi di disturbo all'estetica ambientale naturale, bensì si inseriscano nel contesto cittadino come elementi di arredo urbano che arricchiscano il contesto e la città stessa. Per questo si è cercato di omogeneizzare per tipologia le esposizioni pubblicitarie sia dal punto di vista cromatico, sia evitando, sempre per tipologia, diversi formati;

- **della funzionalità**

l'obiettivo sarebbe quello di garantire che i mezzi pubblicitari non impediscano un funzionale e razionale utilizzo del territorio cercando comunque di soddisfare, in modo quanto più possibile, le esigenze della realtà locale;

- **del rispetto della normativa**

il ripristino e le nuove installazioni dovranno recepire integralmente la normativa prevista e citata precedentemente, oltre ai criteri ed alle deroghe stabilite dal presente piano.

- **nel rispetto dell'ambiente**

deve tener conto del rispetto dell'ambiente, la consegna del materiale pubblicitario non deve ingenerare inconvenienti o maggiori oneri per la pulitura delle strade cittadine.

10 - NORME GENERALI DI INSTALLAZIONE

L'installazione dei mezzi pubblicitari, indipendentemente da altre normative di riferimento, dovrà rispettare le prescrizioni relative ai seguenti argomenti:

- **Forma e colore**

Cartelli e altri mezzi pubblicitari dovranno avere sagoma regolare che, in ogni caso, non può essere quella di un disco o di un triangolo, mentre per la colorazione, si suggerisce, a seconda delle tipologie, il colore grigio micaceo o RAL 7016.

- **Materiali**

I mezzi pubblicitari dovranno essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. La struttura portante degli impianti destinati alle pubbliche affissioni dovrà essere realizzata esclusivamente in alluminio estruso e verniciata con polveri epossidiche.

- **Struttura**

Le strutture di sostegno e di fondazione dei mezzi pubblicitari, devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento; nel caso in cui l'impianto sia bifacciale, esso dovrà essere rifinito nella sua totalità ed oggetto di costante manutenzione.

- **Distanze**

L'installazione dei mezzi pubblicitari dovrà prevedere il rispetto delle distanze, che saranno misurate in senso di marcia dalle estremità dei mezzi, e tali dati saranno oggetto fondamentale per il rilascio delle autorizzazioni.

11 – AUTORIZZAZIONI

L'installazione di qualunque mezzo pubblicitario sul territorio comunale è soggetta al rilascio di specifica autorizzazione da parte del competente Ufficio del Comune di Giulianova. Per l'installazione di mezzi pubblicitari non trova applicazione l'art. 19 della legge 241/90 e, pertanto, si considera abusiva l'installazione effettuata dopo la denuncia di inizio attività, senza attendere il rilascio della necessaria autorizzazione. L'eventuale silenzio dell'Ente a seguito di presentazione di richiesta di autorizzazione non ha alcun valore significativo, non applicandosi l'istituto del silenzio-assenso di cui all'art. 20 della legge 241/90 ai procedimenti afferenti il rilascio di autorizzazioni alla installazione di impianti pubblicitari.

Quando i mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad Ente diverso, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al nulla osta tecnico di quest'ultimo.

I mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni della presente norma e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente proprietario della strada cui è rivolto il messaggio.

L'autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari su suolo privato, necessita di autorizzazione preventiva del proprietario del suolo o del bene su cui sarà collocato il mezzo.

L'installazione dei mezzi pubblicitari è sempre subordinata al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del presente piano indipendentemente che si richieda di collocarli all'interno o all'esterno del centro abitato e/o su strade di proprietà o competenza di altri Enti. Nel caso la collocazione dei mezzi pubblicitari venga richiesta su strade di proprietà di altri Enti, in allegato all'istanza di autorizzazione dovrà essere allegata l'autorizzazione rilasciata dall'Ente competente.

La presenza della sola autorizzazione ai sensi dell'art. 53 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada, rilasciata da Enti diversi dal Comune di Giulianova, non legittima l'installazione dell'impianto in mancanza dell'autorizzazione ai sensi del presente piano.

Autorità competente - zone esterne al centro abitato

- il Comune di Giulianova, verificata la conformità dell'istanza per la richiesta di installazione di mezzi pubblicitari in base alle norme contenute nel presente piano, provvede a rilasciare l'autorizzazione in capo al soggetto richiedente.

Nel caso la collocazione del mezzo pubblicitario sia prevista su strade di competenza di Enti diversi dal Comune, il soggetto interessato dovrà richiedere preventivamente l'autorizzazione ai seguenti Enti:

1. per le strade ed autostrade statali alla Direzione Compartmentale A.N.A.S. competente per territorio o dagli uffici speciali per le autostrade;
2. per le autostrade in concessione alla società concessionaria;
3. per le strade regionali, provinciali e di proprietà di altri Enti, alle rispettive Amministrazioni;
4. per le strade militari al comando territorialmente competente;
5. per le aree di proprietà dell'Ente Ferrovie dello Stato o di soggetti privati, ai rispettivi soggetti.

Zone comprese nell'ambito del centro abitato

- l'autorizzazione al posizionamento di mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati, è rilasciata dal Comune previo nulla osta tecnico da parte di altri Enti proprietari della strada quando il messaggio pubblicitario sia visibile da strade diverse da quelle comunali.

Documentazione

- Nel caso l'istanza presentata sia subordinata ad eventuali nulla osta tecnici da parte di terzi, diversi da quelli che il richiedente è tenuto a produrre in allegato alla domanda, il responsabile del procedimento nel richiedere i suddetti nulla osta, sospende i termini del procedimento dandone notizia all'interessato.

Le domande incomplete non potranno essere esaminate se non opportunamente integrate dei dati e dei documenti mancanti. Qualora l'interessato non provveda ad integrarle entro 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, le stesse verranno considerate rinunciate e, quindi, archiviate.

Il soggetto interessato all'installazione di mezzi pubblicitari, deve presentare domanda all'Ufficio competente allegando in triplice copia la seguente documentazione:

1. progetto in scala adeguata delle viste dell'impianto con l'indicazione di materiali e misure; planimetria sulla quale sarà individuata l'esatta ubicazione del mezzo pubblicitario, le distanze da altri impianti esistenti nonché le distanze da segnali stradali; rilievo fotografico del contesto urbano adiacente;
2. un'autodichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 con la quale attesti che il manufatto che intende installare è realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento;
3. una relazione tecnica che attesti la conformità dell'installazione secondo le norme del presente piano;
4. nel caso di mezzi pubblicitari che utilizzino circuiti elettrici, il progetto va completato con autodichiarazione di conformità a tutta la normativa vigente in materia;
5. nulla osta tecnico dell'Ente proprietario della strada per installazioni all'interno del centro abitato se la strada è statale, regionale o provinciale;
6. autorizzazione dell'Ente competente per installazioni fuori del centro abitato, lungo le strade o in vista di strade di proprietà di altri Enti;
7. autorizzazione del proprietario del suolo o del bene su cui si vuole installare il mezzo pubblicitario;
8. domanda di occupazione suolo pubblico se si richiede l'autorizzazione ad installare il mezzo pubblicitario su proprietà comunale;

9. copia del bozzetto grafico (qualora l'impianto sia a messaggio variabile, dovranno essere presentati i bozzetti relativi a tutti i messaggi che si intendono esporre);
10. copia denuncia inizia attività ovvero copia della richiesta di permesso a costruire con prova dell'avvenuto deposito presso l'Ufficio Urbanistico comunale laddove il mezzo pubblicitario costituisca anche manufatto edile che per ubicazione, forma e/o dimensioni, possa dar luogo ad un evidente impatto urbanistico.

Rilascio dell'autorizzazione

Entro 60 giorni dalla data di presentazione delle domande, complete in ogni parte, o 60 giorni dal completamento delle integrazioni, l'Ufficio comunale competente comunica l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione ovvero i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (art. 10bis legge 241/90). Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

In caso di mancata installazione del mezzo pubblicitario nel termine di mesi sei dal rilascio dell'autorizzazione quest'ultima s'intende automaticamente revocata. Potrà essere riattivata previa presentazione di una nuova istanza, salvo che nel frattempo non sia pervenuta nuova domanda da parte di altro operatore relativa alla medesima localizzazione..

Qualora il titolare dell'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari, decorsi tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione, intenda variare il messaggio pubblicitario esposto, deve fare domanda allegando il bozzetto del nuovo messaggio pubblicitario. Non possono essere autorizzate successive modifiche afferenti le dimensioni ovvero la superficie del mezzo pubblicitario.

Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari permanenti ha validità per un periodo di anni tre ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato salvo i casi di concessione pluriennali a soggetti o ditte specializzate, ad esempio per l'installazione di elementi di arredo urbano con annessi spazi pubblicitari ecc. , per i quali la durata delle autorizzazioni sarà pari al periodo concessorio secondo quanto stabilito, peraltro, dall'art. 27 comma 5 del Nuovo Codice della Strada.

Allo scadere del termine triennale di validità dell'autorizzazione, nessuna comunicazione è dovuta dal Comune al titolare della stessa.

Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, l'interessato deve presentare apposita domanda almeno 60 giorni prima della scadenza della stessa.

La domanda deve essere corredata da apposita documentazione fotografica e da relazione tecnica, redatta da tecnico iscritto all'albo, con la quale si dichiara la permanenza delle condizioni di autorizzabilità dell'impianto, nonché il buono stato di manutenzione dello stesso ed il permanere delle condizioni di sicurezza.

Decorsi 60 giorni dalla presentazione della richiesta di rinnovo, senza che l'ufficio competente abbia comunicato eventuali motivi ostativi, l'autorizzazione si intenderà automaticamente rinnovata per un ulteriore periodo di tre anni.

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

al titolare dell'autorizzazione è fatto obbligo di:

1. nell'effettuare la pubblicità, tramite l'installazione di impianti, rispettare le norme di sicurezza prescritte dai Regolamenti comunali, dal Nuovo Codice della Strada e dal presente piano;
2. manutentare costantemente l'impianto procedendo con interventi ordinari e straordinari;
3. procedere, alla naturale scadenza dell'autorizzazione, alla rimozione dell'impianto a proprie spese; in mancanza, previa diffida a provvedervi entro 30 giorni, rivolta anche al proprietario del suolo privato ove è installato il mezzo pubblicitario - quale co-obbligato -, l'impianto sarà rimosso dall'Amministrazione comunale con diritto di rivalsa per le spese di rimozione e custodia nei confronti degli obbligati in via solidale;
4. procedere alla rimozione dell'impianto a proprie spese in caso di decadenza o revoca del titolo autorizzativo per motivi di pubblico interesse, per il venir meno delle condizioni di sicurezza o per il venir meno dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione, ovvero a seguito motivata richiesta del Comune o dell'Ente proprietario della strada.

In caso di riparazioni o modifiche di marciapiede o del piano stradale che richiedano la temporanea rimozione degli impianti pubblicitari occupanti il suolo o lo spazio pubblico, i titolari degli stessi sono obbligati ad eseguirne a proprie spese e responsabilità la rimozione e la ricollocazione in sito con le modifiche che si saranno, eventualmente, rese necessarie; in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, l'autorità competente potrà ordinare la rimozione d'ufficio dell'impianto a spese del titolare.

5. al titolare di autorizzazioni temporanea, di rimuovere i manufatti entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione, spettacolo ecc.:
6. nel caso di autorizzazione di un impianto led riservare, a titolo gratuito all'Amministrazione Comunale, uno spazio sullo schermo pari al 5% di quello totale, da utilizzare esclusivamente per comunicazioni istituzionali e/o d'interesse pubblico.

I danni a cose e/o persone causati dagli impianti pubblicitari sono a totale carico del titolare dell'impianto.

12 – REGOLARIZZAZIONE IMPIANTI ESISTENTI

Adeguamento al PGIP

1. I mezzi pubblicitari installati da soggetti privati sulla base di autorizzazioni o concessioni in essere alla data di esecutività del presente Piano e non rispondenti alle prescrizioni del Piano medesimo, devono essere resi conformi alla nuova disciplina a cura e spese del titolare dell'atto abilitativo entro tre mesi dall'entrata in vigore del PGIP.

Dell'avvenuta regolarizzazione dovrà essere data, nel medesimo termine, dettagliata comunicazione al Comune corredata della documentazione necessaria alla verifica dell'avvenuto adeguamento.

2. I mezzi pubblicitari che, in base alle nuove disposizioni ed alle distanze minime previste dal PGIP, devono essere spostati, potranno essere collocati nel punto utile più vicino all'originaria collocazione ovvero, in caso di impossibilità, in altra localizzazione proposta dall'interessato. Tale spostamento è subordinato al rilascio di specifica autorizzazione del Comune. A tal fine, il titolare dell'impianto dovrà presentare entro tre mesi dall'entrata in vigore del PGIP, apposita domanda, corredata della documentazione afferente lo spostamento dell'impianto (planimetria con l'ubicazione precedente e successiva; rilievo fotografico del contesto; relazione tecnica relativa all'installazione; ecc.). In caso di conflitto fra più impianti per i quali sia stata presentata domanda di spostamento per regolarizzazione, prevarrà l'impianto in origine autorizzato per primo.
3. Nel caso di impossibilità di adeguamento del mezzo pubblicitario alla nuova disciplina, il titolare dell'atto abilitativo ed il proprietario o possessore del suolo devono provvedere nel termine di cui al comma 1) alla sua rimozione, fatto salvo il diritto al rimborso di quanto eventualmente versato per il periodo non usufruito.

Qualora non si provveda alla rimozione, il Comune, previa diffida contenente l'assegnazione di un termine di trenta giorni, procede alla rimozione d'ufficio, con addebito delle spese in via solidale a carico dei soggetti obbligati.

Autorizzazioni in sanatoria

- a) I mezzi pubblicitari installati sulla base di titoli abilitativi non rinnovati alla scadenza, e risultanti ancora installati alla data di esecutività del presente PGIP, se conformi alle prescrizioni del Piano, ovvero comunque adeguabili, e se in regola con il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità anche per gli anni precedenti, possono essere oggetto di autorizzazioni in sanatoria, sulla base di apposita istanza da presentarsi entro tre mesi

dalla esecutività del Piano medesimo. In caso di mancata presentazione dell'istanza entro tale termine, il mezzo pubblicitario deve ritenersi abusivo.

- b) Possono essere oggetto di autorizzazione in sanatoria anche le installazioni di impianti pubblicitari effettuate a seguito del solo rilascio di specifica concessione edilizia o permesso di costruire dall'Ufficio Urbanistico Comunale, purché conformi al presente Piano ovvero comunque adeguabili, ed in regola con il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità anche per gli anni precedenti.
- c) Non è possibile procedere all'autorizzazione in sanatoria dei mezzi pubblicitari non conformi alle prescrizioni del PGIP e non adeguabili al Piano stesso, ovvero installati abusivamente.

13 - SANZIONI

Le violazioni alle disposizioni del presente PGIP, quando non diversamente sanzionate da specifica normativa, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 500,00.

14 - NORME TRANSITORIE

- 1. Fatte salve le istanze già presentate alla data di entrata in vigore del presente Piano, fino alla data del 31.12.2008 non possono essere presentate nuove istanze per il rilascio di autorizzazioni alla installazione di impianti pubblicitari, fatta eccezione per le forme di pubblicità temporanea.
Potranno esse prese in esame esclusivamente le istanze presentate a decorrere dal 1° Gennaio 2009.
- 2. Le domande presentate a decorrere dal 1° Gennaio 2009 verranno esaminate secondo l'ordine cronologico di registrazione al protocollo generale dell'Ente.

15 - ABROGAZIONI

Le norme contenute nel presente PGIP sono da intendersi integrative al Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni approvato con deliberazione di C.C. n. 69 del 14.07.1995.

Le norme del citato Regolamento e di altri Regolamenti Comunali incompatibili con il presente PGIP sono da intendersi abrogate.

PARTE SECONDA

**1 – RELAZIONE DESCRITTIVA INERENTE ALLA PROPOSTA DEL PIANO DI
RIORDINO DEL PARCO IMPIANTI ADIBITO AL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI**

Il Comune di Giulianova, visto il numero di abitanti - n. 21.370 – al 31.12.2004, appartiene alla classe IV (quarta) ed è tenuto a destinare al locale servizio delle pubbliche affissioni una superficie minima pari a mq. 12,00 ogni mille abitanti.

Nel corso della rilevazione effettuata, così come si evince dalla documentazione fotografica, è emerso che gli impianti in uso al servizio pubbliche affissioni sono diversi per foggia e dimensioni e in molteplici casi non mantenuti tanto da essere ormai fatiscenti ed obsoleti.

Alcuni, addirittura, non possono essere utilizzati poiché sono privi del pannello su cui effettuare le affissioni che, in alternativa, vengono realizzate su muri.

Tuttavia determinano una superficie complessiva di mq. 641,45 così ripartita:

- affissioni a muro		mq. 71,40;
- affissioni posters a muro		mq. 126,00;
- impianti posters n. 2 monofacciali		mq. 36,00;
- tabelle		
100/140 n. 2		mq. 2,80
140/100 n. 14		mq. 19,60
140/200 n. 4		mq. 11,20
200/140 n. 4		mq. 11,20
- stendardi		
100/140 monofacciali n. 2		mq. 4,20
140/100 bifacciali n. 35		mq. 98,00
140/100 monofacciali n. 6		mq. 8,40
140/200 bifacciali n. 14		mq. 78,40
140/200 monofacciali n. 4		mq. 11,20
- stendardi fuori formato		
bifacciali n. 19		mq. 288,00
monofacciali n. 13		mq. 73,05

Totale mq. 779,45

mq. 138,00 – impianti privi di pannello

mq. 641,45

Il dato di cui sopra non contempla alcuna percentuale per le affissioni dirette che in sostanza vengono realizzate su impianti di grande formato - 600/300 – (posti su aree private mediante impianti permanenti o amovibili) e su i cosiddetti impianti ripetitivi.

Ciò posto, val la pena evidenziare che i soli impianti di grande formato in essere e in utilizzo ai privati, determinano una superficie complessiva pari a mq. 828,00 così ripartita:

- impianti posters collocati su aree private	mq. 234,00
- impianti posters collocati su strutture amovibili poste in aree private	mq. 468,00
- impianti posters installati su suolo pubblico	mq. 126,00.

E' evidente, quindi come l'esigenza del pubblico servizio, attualmente penalizzato dallo stato in essere, sia di gran lunga superiore rispetto all'attuale superficie disponibile.

Come già illustrato, il corretto utilizzo delle forme pubblicitarie contribuirà a salvaguardare l'uniformità d'arredo nonché le caratteristiche architettoniche e ambientali del tessuto urbano; pertanto nella proposta di riordino del parco impianti da destinare al servizio delle pubbliche affissioni si è tenuto conto della necessità di distribuire omogeneamente ed uniformemente le relative strutture la cui sostituzione è prevista secondo le schede illustrative e tecniche fornite.

In considerazione poi, che i formati in uso alla data delle rilevazioni limitano la possibilità di esposizioni secondo gli standard nazionali, in particolare per i formati 100/140, sono state previste strutture che consentano di soddisfare le richieste dell'utenza.

Il progetto, costituente parte integrante del PGIP, fissa le seguenti quantità di spazi tradotti in mq. :

- **Tabelle**

140/100	n. 10	mq. 14,00
140/200	n. 22	mq. 61,60
200/140	n. 10	mq. 28,00

- **Standardi**

100/140 monofacciali	n. 3	mq. 4,20
100/140 bifacciali	n. 5	mq. 14,00
140/100 monofacciali	n. 2	mq. 2,80
140/100 bifacciali	n. 8	mq. 22,40
140/200 monofacciali	n. 5	mq. 14,00

140/200 bifacciali	n. 32	mq. 179,20
200/140 monofacciali	n. 5	mq. 14,00
200/140 bifacciali	n. 38	mq. 212,80
- Standardi in sostituzione di impianti fuori formato		
140/200 monofacciali	n. 26	mq. 72,80
140/200 bifacciali	n. 38	mq. 190,40
- Posters		
600/300 monofacciali	n. 30	mq. 540,00

		Totale mq. 1.370,20

Sulla scorta delle risultanze di cui sopra, viene di seguito stabilita la ripartizione della superficie degli impianti, secondo le prescrizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. 507/93 e s.m. e i.:

1. superficie da destinarsi alle affissioni di carattere istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica, 19% del totale stimato pari a mq. 263,00 – arrotondati;
2. superficie da destinarsi alle affissioni in esenzione dal pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni secondo il disposto di cui all'art. 1 , commi dal 480 al 483, Legge n. 311/2004, 10% del totale stimato pari a mq. 137,00 – arrotondati ;
3. superficie da destinarsi alle affissioni epigrafi, 8% del totale stimato pari a mq.110,00 - arrotondati;
4. superficie da destinarsi alle affissioni dirette, 26% del totale stimato pari a mq. 360,00 . Tale percentuale viene assentita esclusivamente su impianti POSTERS mediante affidamento di n. 5 lotti (da n. 4 impianti) tramite procedura ad evidenza pubblica con individuazione di canone concessorio a base d'asta;
5. superficie da destinarsi alle affissioni di carattere commerciale, 37% del totale stimato pari a mq. 507,00 - arrotondati.

ALLEGATI

Documentazione fotografica corredata di stralci planimetrici degli impianti esistenti.

Proposta di riordino di alcune tipologie di impianti pubblicitari rilevati nonché del parco impianti per il servizio pubbliche affissioni.

Tavole planimetriche con individuazione degli impianti.

DVD contenete la presentazione in video di cui alla documentazione cartacea.